



## **Regolamento per l'elezione del Coordinatore cittadino e del coordinamento cittadino per il Congresso 2019 approvato dalla Commissione congressuale il 2.7.2019**

### **Articolo 1 (Indizione dell'elezione)**

1. È indetta per il 22 luglio 2019 l'elezione diretta dei componenti del Coordinamento cittadino e del Coordinatore cittadino del PD del Trentino. Si vota dalle ore 18 alle ore 22.00.
2. Sarà cura della Commissione congressuale, di cui all'art. 2, trovare le modalità più opportune per informare tutti gli iscritti del PD del Trentino della città di Trento.

### **Articolo 2 (Commissione congressuale provinciale)**

1. Il Coordinamento Provinciale nomina la Commissione congressuale composta di 3 membri, in modo che sia garantita la massima rappresentatività e la parità di genere, individuandone anche il Presidente. Entro l'11 luglio 2019 la Commissione è integrata da un rappresentante di ciascun candidato Coordinatore senza diritto di voto. Il Presidente della Commissione di Garanzia provinciale è invitato permanente ai lavori della Commissione, senza diritto di voto.
2. La Commissione congressuale deve:
  - a) curare l'attuazione del presente Regolamento e lo svolgimento dell'elezione, emettendo, se richiesto, circolari esplicative sull'applicazione del presente Regolamento e delibere risolutive delle problematiche attinenti al Congresso;
  - b) formalizzare l'accettazione delle candidature a coordinatore cittadino;
  - c) formalizzare l'accettazione delle liste dei candidati al Coordinamento cittadino;
  - d) stabilire l'ordine delle candidature sulla scheda di votazione attraverso un sorteggio;
  - e) certificare i risultati e proclamare gli eletti del Coordinamento cittadino;
3. Il Presidente è responsabile dell'organizzazione delle attività di voto.

### **Articolo 3 (Candidature)**

1. Le candidature alla carica di Coordinatore cittadino e le relative linee politico-programmatiche vengono depositate alla Commissione per il Congresso presso la sede del Partito entro le ore 17 del 10 luglio 2019 unitamente ad un numero di firme di iscritti nel 2019 compreso tra 25 e 35.
2. Hanno diritto a candidarsi a Coordinatore cittadino gli iscritti del 2019 entro il giorno del deposito della propria candidatura e che siano in regola con ogni contribuzione eventualmente dovuta al partito.
3. Gli iscritti possono sottoscrivere solo una candidatura di Coordinatore. Nel caso di sottoscrizioni dei medesimi iscritti a più candidati, sono considerate nulle entrambe le sottoscrizioni.

#### **Articolo 4 (Composizione delle liste)**

1. La lista collegata al candidato Coordinatore va presentata alla Commissione congressuale entro le ore 17 del 15 luglio 2019.
2. A pena di inammissibilità, le liste devono rispettare la parità di genere con alternanza del medesimo.
3. Hanno diritto a candidarsi a componente del coordinamento cittadino:
  - a) gli iscritti nel 2018 che abbiano rinnovato la propria iscrizione per l'anno 2019 entro le ore 17 del 10 luglio 2019 e che siano in regola con ogni contribuzione eventualmente dovuta al partito;
  - b) i nuovi iscritti che abbiano effettuato l'iscrizione entro le ore 17 del 10 luglio 2019.
4. La lista per il coordinamento cittadino è valida solo se accompagnata dai seguenti documenti sottoscritti:
  - a) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato;
  - b) nome o slogan identificativo della lista;
  - c) indicazione del candidato alla carica di Coordinatore che la lista sostiene, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione di quest'ultimo.

#### **Articolo 5 (Confronto tra i candidati)**

1. Ogni Circolo territoriale, anche unitamente ad altri Circoli, convoca la rispettiva Assemblea degli iscritti e promuove eventuali altre iniziative pubbliche per favorire il confronto tra i candidati e le loro proposte.
2. Il coordinamento provinciale organizza idonei momenti di confronto elettorale tra i candidati e gli iscritti al Partito Democratico del trentino della città di Trento.

#### **Articolo 6 (Procedimento elettorale)**

1. Le schede di voto, in formato cartaceo, sono predisposte a cura della Commissione congressuale. Le schede contengono una colonna per ciascuna lista, all'interno della quale è segnato il nome e/o slogan identificativo, preceduta dal nome del candidato alla carica di Coordinatore cittadino a cui è collegata la lista.
2. Gli elettori possono esprimere il proprio voto con le seguenti modalità:

- a) apponendo un unico segno sul simbolo della lista, o sul nome del candidato Coordinatore;
  - b) esprimendo fino ad un massimo di due preferenze, di genere diverso, di candidati contenuti nella lista del Coordinatore che si intende votare
3. Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell'ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura, prevista per le ore 22.00 e viene svolto dalla Commissione congressuale.

#### **Articolo 7 (Proclamazione dei risultati e nomina del Coordinatore)**

1. La Commissione per il Congresso, acquisiti i verbali del seggio, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione del Coordinamento cittadino entro 10 giorni.
2. Il Coordinamento cittadino, sotto la presidenza provvisoria del Presidente della Commissione per il Congresso proclama eletto alla carica di Coordinatore cittadino il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione per il Congresso, abbia riportato la maggioranza assoluta dei componenti del coordinamento cittadino.
3. I candidati alla carica di Coordinatore cittadino che non risultino vincenti entrano a far parte del coordinamento cittadino con diritto di parola e di voto.

#### **Articolo 8 (Norme di salvaguardia)**

1. I candidati al coordinamento cittadino si impegnano a:
  - Riconoscere i risultati delle elezioni, come certificati dalla Commissione congressuale;
  - A definire, all'atto di accettazione della candidatura, qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

#### **Articolo 9 (Reclami e ricorsi)**

1. La Commissione congressuale decide sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e sul corretto e imparziale svolgimento dell'elezione.
2. Gli eventuali reclami o ricorsi possono essere presentati da ciascuno dei partecipanti alla votazione.
3. I reclami e i ricorsi relativi alla presentazione delle candidature devono essere presentati entro due giorni dalla decisione sulla loro ammissibilità.
4. I reclami e i ricorsi relativi alle operazioni di voto e alla proclamazione dei risultati devono essere presentati entro le 48 ore successive.
5. La Commissione congressuale si pronuncia sulle questioni di cui ai commi 2, 3, 4 entro i due giorni lavorativi successivi.

## **Articolo 10 (Norma finale)**

1. Per quanto non previsto nello Statuto ed in questo Regolamento, valgono le indicazioni previste dal Regolamento quadro per l'elezione dei Segretari e delle Assemblee regionali, dei segretari e delle Assemblee provinciali e dei Segretari di Circolo.